STATUTO DI ASSOCIAZIONE

Art. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita, ai sensi degli artt. 36 ss. cod. civ., una associazione denominata “Make in Italy”, di seguito indicata come “Make in Italy” o la “Associazione”.

L’Associazione ha sede legale in [indirizzo]; il trasferimento della sede legale all’interno del territorio nazionale non comporta una modifica statutaria.

L’Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta solamente con una delibera dell’Assemblea straordinaria, da adottare ai sensi dell’art. 8 dello Statuto.

Art. 2 – FINALITÀ

Make in Italy è una associazione senza scopo di lucro. Make in Italy intende promuovere e sviluppare l’artigianato digitale e diffondere la cultura della *personal fabrication*, dando impulso alla ricerca in ambito tecnico-scientifico e alla condivisione delle conoscenze raggiunte dagli associati, la cui reciproca cooperazione e collaborazione viene incentivata. A tale scopo, l’Associazione può svolgere attività di: 1) predisposizione, pubblicazione e divulgazione di materiale informativo sulle tematiche della *personal fabrication*, anche attraverso il sito internet www.makeinitaly.org; 2) coordinamento di ricerche nell’ambito della *personal fabrication* e dell’artigianato digitale, anche attraverso la creazione di gruppi di lavoro a ciò dedicati; 3) organizzazione di eventi di *networking*, conferenze e *workshop*, nonché di eventi di *fabbing* aperti anche al pubblico; 4) pubbliche relazioni con le università e gli altri attori del sistema educativo di istruzione e formazione, nonché con organizzazioni non-profit, associazioni di categoria e altri enti del settore sia pubblico che privato, allo scopo di formulare proposte di collaborazione e raggiungere accordi che consentano di realizzare sinergicamente interessi di rilievo collettivo; 5) istituzione e implementazione di un *database* di *case* *studies* accessibile agli associati; 6) creazione di piattaforme on-line per facilitare il coordinamento e lo sviluppo di iniziative *open-hardware* e *open-source*.

Per lo svolgimento di tali attività, l'Associazione si avvale prevalentemente dell’opera dei propri associati, prestata gratuitamente e su base esclusivamente volontaria.

Art. 3 – RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da: 1) quote associative ed eventuali contributi volontari degli associati; 2) donazioni, eredità, legati e altre erogazioni liberali provenienti da associati e terzi; 3) entrate derivanti dalla cessione di beni e servizi ad associati e terzi, realizzata anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale, purché svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento delle finalità istituzionali dell’Associazione; 4) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al finanziamento dell’Associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; 5) altri contributi ed entrate, purché compatibili con lo statuto normativo delle associazioni non riconosciute.

Il fondo comune costituito con le suddette risorse non può essere ripartito fra gli associati né durante la vita dell’Associazione, né al momento del suo eventuale scioglimento.

Per tutta la durata della vita dell’Associazione, è altresì vietato distribuire in favore di associati, eventuali collaboratori o altri terzi, anche in forma indiretta o differita, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché qualsiasi altra riserva di capitale comunque denominata, a meno che la distribuzione sia imposta dalla legge. Eventuali proventi, utili e avanzi di gestione devono essere interamente reinvestiti in attività funzionali alla realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione.

ART. 4 – SOCI

Possono diventare soci di Make in Italy tutti coloro che ne condividono le finalità e ne accettano lo Statuto e l’eventuale regolamento interno, senza nessun limite numerico, siano essi persone fisiche, persone giuridiche o enti di fatto.

Nella domanda di iscrizione, da formulare per iscritto, il richiedente deve dichiarare le proprie generalità, impegnandosi contestualmente a pagare la quota associativa annuale, il cui ammontare è stabilito dal Comitato direttivo, per l’anno a venire, entro il 31 dicembre di ciascun anno solare.

Il Comitato direttivo delibera sulla domanda di iscrizione, con obbligo di motivare l’eventuale diniego di ammissione all’Associazione; in ogni caso, la domanda di iscrizione si intende tacitamente approvata qualora al richiedente sia stata rilasciata la tessera associativa, le cui eventuali spese di spedizione sono a carico di quest’ultimo.

Dopo aver verificato che il richiedente abbia effettivamente pagato la quota associativa annuale, il Comitato direttivo ne annota il nominativo nel Libro degli associati.

L’ammissione all’Associazione avviene a tempo indeterminato e la conseguente qualifica di associato si perde solo in seguito a recesso, esclusione o decesso.

I soci fondatori non sono tenuti a corrispondere la quota associativa annuale.

ART. 5 – RECESSO ED ESCLUSIONE

L’associato che intenda recedere dall’Associazione deve darne comunicazione – con lettera raccomandata a.r. indirizzata a Make in Italy, [indirizzo sede legale] oppure a mezzo [PEC/e-mail] alla casella [indirizzo pec/e-mail] - entro il 30 novembre, termine decorso il quale è comunque tenuto a versare la quota associativa relativa all’annualità successiva a quella, in corso, che è in scadenza al 31 dicembre.

L'esclusione dell’associato è deliberata a scrutinio segreto dall'Assemblea, su proposta del Comitato direttivo, qualora ricorra uno dei seguenti motivi: 1) comportamento contrastante con le finalità dell'Associazione; 2) persistente violazione degli obblighi derivanti dallo Statuto, dall’eventuale regolamento interno o dalle delibere dell’Assemblea o del Comitato direttivo; 3) mancato versamento della quota associativa annuale dovuta per l’anno solare in corso entro il [30 marzo] dello stesso. In ogni caso, prima di deliberarne l'esclusione, all’associato devono essere contestati specificamente gli addebiti che gli vengono mossi, allo scopo di consentirgli l’esercizio della facoltà di replicare ed eventualmente sanare la sua posizione debitoria.

Il provvedimento di esclusione deve essere comunicato per iscritto, anche a mezzo e-mail, al soggetto che è stato escluso dall’Associazione.

In ogni caso, la perdita della qualifica di associato non fa sorgere alcun diritto alla liquidazione di una quota del fondo comune o alla restituzione delle quote associative e dei contributi versati e delle altre erogazioni effettuate a qualsiasi titolo, in costanza di rapporto, dal soggetto successivamente receduto, escluso o deceduto.

ART. 6 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno il diritto di essere preventivamente informati su tutte le iniziative e le attività promosse dall’Associazione e di parteciparvi.

Purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale, gli associati hanno il diritto di partecipare all’Assemblea e di esercitarvi il diritto di voto; decorsi almeno [tre mesi] dalla data di ammissione all’Associazione, essi hanno inoltre il diritto di partecipare all’elezione degli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Gli associati devono versare nei termini stabiliti dal Comitato direttivo la quota associativa e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno, nonché le delibere adottate dall’Assemblea e dal Comitato direttivo; gli associati devono inoltre astenersi dal porre in essere qualsiasi condotta che possa nuocere all’Associazione medesima e, in particolare, devono impegnarsi a non esercitare alcuna attività che confligga o sia in concorrenza con quella dell’Associazione e a non utilizzare in modo inappropriato il nome, i loghi e qualsiasi altro simboli dell’Associazione.

ART. 7 – ORGANI SOCIALI

Gli organi della Associazione sono l’Assemblea degli associati e il Comitato direttivo.

In seno all’Associazione, tutte le cariche sono ricoperte a titolo esclusivamente gratuito.

ART. 8 – ASSEMBLEA

L’Assemblea è composta da tutti gli associati che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Ciascun associato dispone di un voto; ogni associato può conferire delega scritta o venir delegato, da un massimo di due associati, per l’esercizio del voto nella Assemblea.

L’Assemblea può essere straordinaria o ordinaria. Quando viene convocata per la modifica dell’atto costitutivo o dello Statuto o per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, l’Assemblea è straordinaria; in tutti gli altri casi, è ordinaria.

L’Assemblea ordinaria deve essere convocata, a cura del Presidente del Comitato direttivo, almeno una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio consuntivo, [entro il 30 giugno di ciascun anno solare]; l’Assemblea è inoltre convocata su richiesta di almeno un decimo degli associati e ogniqualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga necessario.

La comunicazione contenente l’avviso di convocazione deve essere inviata, anche a mezzo posta elettronica non certificata, almeno [otto] giorni prima di quello in cui è fissata l’Assemblea; esso deve indicare il luogo, il giorno e l’ora in cui si terrà l’Assemblea e gli argomenti che verranno trattati, nonché il luogo, il giorno e l’ora in cui l’Assemblea, se necessario, si riunirà in seconda convocazione, la quale non può tenersi lo stesso giorno della prima convocazione.

In prima convocazione, l’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e le sue delibere sono adottate a maggioranza semplice dei voti validamente espressi dagli associati presenti.

In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita e può adottare le sue delibere qualunque sia il numero degli associati presenti; essa delibera a maggioranza semplice dei voti validamente espressi dagli associati presenti.

Per le delibere dell’Assemblea straordinaria è necessaria sia la presenza che il voto favorevole della maggioranza semplice degli associati. Nel caso non siano raggiunte queste quote, in seconda convocazione l’Assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti e delibera con il voto favorevole dei due terzi degli stessi.

L’Assemblea indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed in particolare: 1) approva il rendiconto consuntivo; 2) nomina i componenti del Comitato direttivo; 3) adotta l’eventuale regolamento interno e ne approva eventuali variazioni; 4) delibera l’esclusione dei soci; 5) delibera su tutti gli altri argomenti sottoposti al suo esame dal Comitato direttivo.

Delle riunioni dell’Assemblea è redatto un verbale, sottoscritto da almeno tre associati presenti in Assemblea, consultabile da tutti gli associati.

ART. 9 – COMITATO DIRETTIVO

 Il Comitato direttivo è composto da [cinque componenti], eletti dall’Assemblea degli associati fra gli associati stessi, purché siano persone fisiche maggiorenni e in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

 I componenti del Comitato direttivo restano in carica tre anni, alla scadenza dei quali sono rieleggibili. Nel caso in cui, per dimissioni o qualsiasi altra causa, venga a mancare uno o più componenti del Comitato direttivo, questo coopterà altri membri in sostituzione dei mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima Assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati. Qualora, invece, venga a mancare oltre la metà dei componenti del Comitato direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato direttivo.

Il Comitato direttivo nomina al suo interno un Presidente e un Vice Presidente. Esso è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, dal componente più anziano; esso è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Al Comitato direttivo spetta: 1) la verifica dell'esecuzione delle delibere dell’Assemblea; 2) la predisposizione del rendiconto consuntivo e preventivo; 3) la nomina del Presidente e del Vice Presidente; 4) la delibera sulle richieste di iscrizione; 5) la gestione degli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati alla competenza dell'Assemblea degli associati, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

ART. 10 – PRESIDENTE

 Il Presidente, nominato al suo interno dal Comitato direttivo, ha la legale rappresentanza dell’Associazione e convoca e presiede sia l’Assemblea degli associati che il Comitato direttivo, sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 11 - RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

Il rendiconto economico-finanziario dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno; l’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il rendiconto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Comitato direttivo e approvato dall’Assemblea con le maggioranze previste dal presente statuto, viene depositato presso la sede dell’Associazione almeno venti giorni prima dell’Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il rendiconto consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

Art. 13 – DISPOSIZIONI FINALI

L’Associazione si estingue quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi e per le altre cause di cui all’art. 27 c.c.

In caso di scioglimento o cessazione dell’Associazione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad altro ente non commerciale che svolga un’analoga attività istituzionale per fini di utilità sociale.

ART. 14 – RINVIO

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge, vigenti in materia di associazionismo.